

## ACCORDO ATTUATIVO DELLA CONVENZIONE PER TIROCINI CURRICULARI DELL'8 OTTOBRE 2024

TRA

il **Dipartimento di scienze giuridiche, sociali e pedagogiche (DIKE)** dell'Università degli Studi della Tuscia, con sede legale in Viterbo (Provincia di Viterbo), via Santa Maria in Gradi, 4, C.F. 80029030568, P. IVA 00575560560, nella persona del Prof. Nicola Corbo, nato a Roma il 31 maggio 1956, in qualità di Decano, ivi domiciliato per la carica, d'ora in poi denominato "Soggetto Promotore",

E

il **Tribunale ordinario di Viterbo**, con sede in Viterbo (provincia Viterbo), via Falcone Borsellino n. 41, C.F. 80021910569, nella persona del Presidente *pro tempore* Dott. Francesco Oddi, nato a Roma, il 26 marzo 1961, ivi domiciliato per la carica, d'ora in poi denominato "Soggetto Ospitante",

(di seguito congiuntamente le "Parti")

### PREMESSO CHE

- le Parti, come sopra rappresentate e domiciliate, convengono sulla necessità di promuovere e sviluppare adeguate forme di raccordo tra il mondo della formazione ed il mondo del lavoro;
- l'Università della Tuscia ha a tal fine concluso una convenzione che contiene la disciplina dei tirocini curriculari che si svolgeranno presso il Soggetto Ospitante;
- le Parti ritengono sia nel reciproco interesse adottare un accordo attuativo al fine di avviare una forma stabile di cooperazione nel rispetto delle leggi vigenti e dei rispettivi principi statutari;
- ai tirocini del presente accordo attuativo si applicano le *policy* dell'Università in termini di durata del rapporto e tempo massimo dal conseguimento del titolo;
- i tirocini non costituiscono rapporto di lavoro ma sono periodi di formazione e di orientamento al lavoro, finalizzati ad agevolare le scelte professionali, attraverso una conoscenza diretta del mondo del lavoro nella fase di transizione, mediante la conoscenza e la sperimentazione di un ambito professionale.

### SI CONVIENE QUANTO SEGUE

#### Articolo 1 – Premesse

Le premesse che precedono costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo attuativo.

#### Articolo 2 – Soggetti dell'Accordo e modalità di svolgimento del tirocinio

Le condizioni e le modalità per l'espletamento di tirocini di cui al presente Accordo attuativo sono definiti nella Convenzione per tirocini curriculari dell'8 ottobre 2024.

#### Articolo 3 – Requisiti di accesso e modalità di ammissione al tirocinio

1. Requisiti di accesso al tirocinio, il cui contenuto è descritto nell'art. 6 del presente accordo, sono: essere iscritti al Corso di Laurea in Giurisprudenza dell'Università degli studi della Tuscia e aver sostenuto gli esami di Diritto penale I (IUS/17) e Diritto processuale penale (IUS/16), con votazione non inferiore a 28.
2. La domanda di ammissione al tirocinio, redatta in carta semplice, è presentata al referente per le altre attività

formative del corso di laurea ed è altresì corredata:

- a) da autocertificazione, predisposta a sensi e per gli effetti di cui agli articoli 46 e 47 del d. P.R. n. 445/2000 in cui sia dichiarato il possesso dei requisiti di cui al presente articolo;
  - b) dall'indicazione del c.d. tutor accademico, indicato dal referente per le altre attività formative, d'intesa con il Presidente del Corso di Laurea, e scelto tra i docenti o tra gli assegnisti di ricerca afferenti alle strutture medesime, nonché del c.d. tutor aziendale, indicato dal Soggetto Ospitante;
  - c) da un progetto formativo comprendente obiettivi e tipologie di attività prevalente, sottoscritto dal tutor accademico e dal tutor aziendale.
3. Le Parti si riservano il diritto di prevedere apposite borse di studio a vantaggio dei beneficiari.

#### **Articolo 4 – Finalità dell'Accordo attuativo**

Il presente Accordo attuativo è finalizzato a dettagliare il contenuto del Progetto Formativo Individuale di cui all'articolo 5 della Convenzione per tirocini curriculari dell'8 ottobre 2024. In particolare, in ordine agli obblighi e ai diritti del tirocinante si rinvia all'articolo 7 della Convenzione.

#### **Articolo 5 – Elementi essenziali del Progetto Formativo individuale**

1. Il Progetto Formativo individuale deve essere sottoscritto dalle Parti e dal tirocinante.
2. Il contenuto essenziale del Progetto Formativo individuale consiste nei seguenti elementi:
  - a) il nominativo del tirocinante;
  - b) il nominativo del tutor accademico e del tutor aziendale e, se del caso, di eventuali delegati;
  - c) obiettivi del tirocinio e attività previste per il tirocinante, nonché modalità di svolgimento del tirocinio con l'indicazione della durata del tirocinio stesso;
  - d) le strutture del Tribunale presso cui si svolge il tirocinio;
  - e) gli obblighi del tirocinante;
  - f) la copertura assicurativa.

#### **Articolo 6 – Contenuto del Progetto Formativo individuale**

1. Il tirocinio ha ad oggetto l'attività di spoglio delle sentenze emesse dal Tribunale di Viterbo in ambito penale, in relazione a materie individuate dal Presidente del Tribunale e dai magistrati da lui designati, insieme al tutor accademico (o a un soggetto delegato); di analisi delle predette sentenze, identificazione dei principi di diritto applicati e dei più rilevanti passaggi motivazionali, con particolare riferimento a quelli che appaiono come maggiormente ricorrenti e con conseguente ricostruzione degli orientamenti giurisprudenziali; di redazione di bozze di provvedimenti giurisdizionali sulla base degli orientamenti giurisprudenziali ricostruiti, sotto la supervisione del magistrato designato dal Presidente del Tribunale e del tutor accademico (o di soggetto delegato).
2. Tale attività mira a fornire al tirocinante un'esperienza professionalizzante nell'ambito del diritto penale sostanziale e processuale, in linea con gli obiettivi del corso di laurea in Giurisprudenza. Attraverso l'analisi delle decisioni selezionate, il tirocinante individua gli orientamenti giurisprudenziali del Tribunale di Viterbo relativamente a reati seriali e maggiormente ricorrenti nella prassi giudiziaria, esercitando le conoscenze teoriche apprese durante il corso di laurea.
3. All'esame dei provvedimenti, segue una fase di identificazione degli orientamenti giurisprudenziali, mediante sistematizzazione delle decisioni giudiziarie analizzate, enucleazione dei passaggi motivazionali rilevanti e redazione di bozze di provvedimenti. In questo modo il tirocinante sviluppa competenze giuridiche pratiche, attraverso l'acquisizione di rilevanti capacità di analisi delle sentenze di merito, nonché di ulteriori competenze nella redazione di bozze di provvedimenti giudiziari.
4. L'attività può essere espletata presso il Soggetto Ospitante o anche a distanza, previa autorizzazione del Soggetto Ospitante.
5. Al tirocinio può accedere un numero complessivo di 3 tirocinanti per ciascun anno accademico.

6. Il tirocinio per ciascun frequentante ha la durata complessiva di 250 ore da effettuarsi nell'arco dell'anno solare. A richiesta del tirocinante e con l'autorizzazione dei tutor responsabili, il tirocinio può subire una o più sospensioni.
7. Il tirocinante è assegnato ad un magistrato/funziionario del Tribunale, che con il tutor accademico e con il tutor aziendale ne supervisiona il lavoro.
8. Il tirocinante è inoltre tenuto a redigere una breve relazione in itinere e una relazione finale più dettagliata, che devono essere sottoscritte dal tutor aziendale e dal tutor accademico al fine della successiva certificazione dell'attività compiuta, che permette agli studenti partecipanti di acquisire crediti formativi ai fini del conseguimento del titolo di laurea.
9. Ogni altro impiego sarà sottoposto ad autorizzazione dei firmatari della presente convenzione.

### **Articolo 7 – Monitoraggio del Progetto Formativo individuale**

1. Durante lo svolgimento del tirocinio le attività sono seguite e verificate dal tutor del Soggetto Promotore e dal tutor del Soggetto Ospitante, indicati nel Progetto Formativo Individuale. Ciascuna delle parti potrà effettuare motivate sostituzioni del personale indicato in avvio, previa comunicazione alle parti interessate (tirocinante e Soggetto Promotore o Soggetto Ospitante).
2. Il tutor del Soggetto Promotore elabora, d'intesa con il tutor del Soggetto Ospitante, il Progetto Formativo Individuale sulla base di quanto stabilito negli articoli 5 e 6 e si occupa dell'organizzazione e del monitoraggio del tirocinio, e delle eventuali attestazioni finali.
3. Il tutor del Soggetto Ospitante è responsabile dell'attuazione del Progetto Formativo Individuale e dell'inserimento e affiancamento del tirocinante sul luogo di lavoro per tutto la durata del tirocinio, anche curando la registrazione dell'effettivo svolgimento delle attività previste nel Progetto Formativo Individuale. Al termine di ogni tirocinio il tutor del Soggetto Ospitante si impegna a compilare la scheda di valutazione finale di stage, fornita dall'Università.
4. Il tutor del Soggetto Ospitante fornirà nella scheda di valutazione le indicazioni relative alle competenze acquisite dal tirocinante in coerenza con il progetto formativo realizzato.

Viterbo, li 8 ottobre 2024

Per il DIKE  
Prof. Nicola Corbo

Per il Tribunale  
Dott. Francesco Oddi